



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 934

Seduta del 14/11/2013

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
PAOLA BULBARELLI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI  
MAURIZIO DEL TENNO  
GIOVANNI FAVA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
ANTONIO ROSSI  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Maurizio Del Tenno

Oggetto

INCENTIVI AL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI CON VETTURE ECOLOGICHE A BASSI LIVELLI DI EMISSIONI

Il Dirigente Roberto Laffi

Il Direttore Generale Anna Tavano

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTA** la l. n.21/92 che, all'art.1, definisce autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei;

**VISTA** la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 27 che disciplina la concessione di contributi regionali in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge 21/1992;

**VISTA** la l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

**RILEVATO** che, per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche e di miglioramento della qualità dell'aria, previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nonché dalla citata l.r. 24/ 2006, è necessario dare attuazione nel territorio lombardo a specifici piani di azione, intervenendo sulle fonti di emissione inquinanti da parte degli autoveicoli;

**RILEVATO** che una delle azioni qualificanti di prevenzione dell'inquinamento atmosferico riguarda l'incentivazione al rinnovo del parco autoveicoli con spiccate caratteristiche ecologiche da adibirsi al servizio taxi;

**DATO ATTO** che il Programma regionale di interventi per la qualità dell'aria, approvato con dgr del 6 settembre 2013, n.X/593, prevede l'azione TPL14 - Taxi Ecologici, relativa all'assegnazione di contributi ai titolari di licenza taxi per l'acquisto di veicoli ecologici;

**RITENUTO** di procedere in attuazione delle disposizioni della l.r.n. 6/2012 con la emanazione di un bando per l'erogazione di incentivi per il rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con vetture ecologiche a bassi livelli di emissioni;

**EVIDENZIATO** che i contributi conferibili ad ogni soggetto per le singole finalità sopra indicate sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme statali, regionali o comunitarie, ai sensi dell'art. 27, comma 6 della l.r. n. 6/2012;

**CONSIDERATO** che sono ammessi al contributo i soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di licenze di taxi rilasciate dai comuni della Regione



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Lombardia e non abbiano già goduto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l.r. n. 6/2012, di finanziamenti per la medesima tipologia di intervento nei precedenti tre anni a partire dalla data di immatricolazione dell'autovettura da adibire al servizio taxi regionale;

**RITENUTO** di procedere all'attribuzione di finanziamenti regionali nella misura complessiva di € 1.000.000,00 per i seguenti interventi:

- a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida ricaricabile da rete elettrica o a trazione elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 50% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 15.000,00;
- b) acquisto di autovetture di almeno 7 posti nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica o alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 8.000,00;
- c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 6.000,00;
- d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 5.000,00;
- e) predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

**RITENUTO** di stabilire i criteri di ammissibilità ed i requisiti cui devono rispondere le autovetture e gli interventi effettuati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RITENUTO** necessario stabilire che le autovetture oggetto di contributo regionale previsto dal presente atto mantengano il vincolo di destinazione all'uso di terzi



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

servizio pubblico da piazza per un periodo di anni 3 a decorrere dalla data di immatricolazione del veicolo, a pena di restituzione di quota parte del contributo erogato; Regione a tal fine si riserva di effettuare idonei controlli anche a campione;

**RITENUTO** di demandare al Dirigente della Struttura Competente l'approvazione del bando e dello schema di domanda sulla base dei criteri relativi ai requisiti, procedure di accesso al contributo regionale e relative modalità di erogazione, indicati nell'allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATI** altresì:

- l'articolo 48 "Enti del Sistema Regionale" dello Statuto Regionale che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- la l.r. n. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto Regionale ha modificato l'art. 1 della l.r. n. 30/2006, prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative, riservate alla Regione, sono svolti di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale, come individuati con deliberazione della Giunta Regionale sulla base delle competenze attribuite (art. 1, comma 1ter della l.r. n. 30/2006);
- lo statuto di Finlombarda S.p.a. che, in particolare, abilita la società alla strutturazione e gestione di interventi finanziari a favore delle imprese lombarde, nonché degli altri attori del sistema produttivo lombardo;

**CONSIDERATO** che Regione Lombardia, sulla base convenzione quadro stipulata il 30 settembre 2011, si avvale di Finlombarda S.p.a. per la gestione del bando, in quanto soggetto idoneo a svolgere tale attività in relazione alle finalità statutarie dell'ente (art. 2 dello Statuto e 4 della convenzione quadro);

**RITENUTO** di attribuire a Finlombarda S.p.a. la gestione, l'istruttoria delle domande, nonché la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, previa rendicontazione ai competenti uffici regionali, secondo specifiche disposizioni indicate nella lettera d'incarico che sarà sottoscritta dal Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito all'art.7 della convenzione quadro;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RITENUTO** di attuare la misura di incentivazione per il rinnovo del parco autovetture taxi mediante l'istituzione presso Finlombarda S.p.a. di un Fondo denominato "Fondo rinnovo parco taxi" con una dotazione iniziale pari a 1 Meuro da destinare ai soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze di taxi, la cui domanda di contributo per il rinnovo dell'autovettura da destinare al servizio taxi ha avuto un esito istruttorio positivo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 della convenzione quadro sopra richiamata;

**CONSIDERATO** inoltre che, per la gestione da parte di Finlombarda S.p.a. della presente misura di incentivazione, è necessario garantire la copertura dei costi operativi relativi alle attività di back office e alle attività di istruttoria e liquidazione delle richieste di contributo, per un importo massimo di € 35.000 (IVA inclusa) nel 2014 calcolato su un numero stimato di 200 pratiche e stanziato sul capitolo 1.10.02.103.8136 del bilancio pluriennale 2014-2016;

**ATTESO** che la copertura finanziaria della presente misura di incentivazione di € 1.000.000,00 a favore di Finlombarda S.p.a. è garantita nel 2014 dal capitolo 10.02.203.7860 "Contributi alle imprese per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi, per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti disabili", che presenta la necessaria disponibilità a seguito della definitiva approvazione del pdl 118 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente;

**DATO ATTO** che sono demandati alla Direzione competente gli adempimenti in tema di trasparenza ai sensi degli articoli 26 e 27 del DLgs 33/2013;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010 n.136 che dispone obblighi di tracciabilità riguardanti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche;

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicoli adibiti al servizio taxi con vetture ecologiche a bassi livelli di emissioni;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

2. di procedere all'attribuzione di finanziamenti regionali nella misura complessiva di € 1.000.000,00 per i seguenti interventi:
  - a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida ricaricabile da rete elettrica o a trazione elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 50% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 15.000,00;
  - b) acquisto di autovetture di almeno 7 posti nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica o alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 8.000,00;
  - c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 6.000,00;
  - d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 5.000,00;
  - e) predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
3. di stabilire che siano ammessi al contributo i soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze di taxi alla data di presentazione della domanda che non abbiano già goduto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l.r. n. 6/2012, di finanziamenti per la medesima tipologia di intervento nei precedenti tre anni a partire dalla data di immatricolazione dell'autovettura da adibire al servizio taxi regionale;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

4. di stabilire i criteri di ammissibilità ed i requisiti cui devono rispondere le autovetture e gli interventi effettuati come indicati nell'allegato A ), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di stabilire che le autovetture oggetto di contributo regionale previsto dal presente atto mantengano il vincolo di destinazione all'uso di terzi di servizio pubblico da piazza per un periodo di anni 3 a decorrere dalla data di immatricolazione del veicolo, a pena di restituzione di quota parte del contributo erogato; Regione a tal fine si riserva di effettuare idonei controlli anche a campione;
6. di demandare al Dirigente della Struttura Competente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità l'approvazione del bando e dello schema di domanda sulla base dei criteri relativi ai requisiti, procedure di accesso al contributo regionale e relative modalità di erogazione, indicati nell'allegato A) al presente atto, parte integrante e sostanziale;
7. di attribuire a Finlombarda S. p. a. la gestione, l'istruttoria delle domande, nonché la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, previa rendicontazione ai competenti uffici regionali, secondo specifiche disposizioni indicate nella lettera d'incarico che sarà sottoscritta dal Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 della convenzione quadro;
8. di attuare la misura di incentivazione per il rinnovo del parco autovetture taxi mediante l'istituzione presso Finlombarda S.p.a. di un Fondo denominato "Fondo rinnovo parco taxi" con una dotazione iniziale pari a 1 Meuro da destinare ai soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze di taxi, la cui domanda di contributo per il rinnovo dell'autovettura da destinare al servizio taxi ha avuto un esito istruttorio positivo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 della convenzione quadro sopra richiamata;
9. di stabilire la copertura finanziaria della presente misura di incentivazione di € 1.000.000,00 a favore di Finlombarda S.p.a. è garantita nel 2014 dal capitolo 10.02.203.7860 "Contributi alle imprese per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi, per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti disabili", che presenta



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

la necessaria disponibilità a seguito della definitiva approvazione del pdl 118 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente;

10. di stabilire che per la gestione da parte di Finlombarda S.p.a. della presente misura di incentivazione, la copertura dei costi operativi relativi alle attività di back office e alle attività di istruttoria e liquidazione delle richieste di contributo, per un importo massimo di € 35.000 (IVA inclusa) nel 2014 calcolato su un numero stimato di 200 pratiche, è garantita da quanto stanziato sul capitolo 1.10.02.103.8136 del bilancio pluriennale 2014-2016;
11. di trasmettere a Finlombarda S.p.A., Gestore del Fondo, il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;
12. di demandare alla Direzione competente gli adempimenti in tema di trasparenza ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
13. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, ai sensi del D. Lgs 33/13, sul sito di Regione Lombardia nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO  
MARCO PILLONI



## ALLEGATO A) dgr.... del.....

### CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “INCENTIVI AL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI CON VETTURE ECOLOGICHE A BASSI LIVELLI DI EMISSIONI”

1. OBIETTIVI	Attivare nel rispetto di quanto disposto dall'art.27 della l.r.n.6/2012 uno strumento finanziario specificatamente dedicato alla concessione di contributi regionali in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/1992
2. ENTITA' RISORSE	Euro 1.035.000,00 comprensivo di oneri per l'assistenza tecnica, l'istruttoria e la gestione del fondo
3.TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI	<p>Le risorse saranno destinate per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida ricaricabile da rete elettrica o a trazione elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 50% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 15.000,00;</li><li>b) acquisto di autovetture di almeno 7 posti nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica o alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 8.000,00;</li><li>c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 6.000,00;</li><li>d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 5.000,00;</li><li>e) predisposizione delle autovetture taxi a favore</li></ul>

	dei soggetti portatori di handicap, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. REQUISITI DELLE AUTOVETTURE E DEGLI INTERVENTI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) per le fattispecie di cui al punto 3 lett. c) e d) devono avere almeno n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 300 litri;</li> <li>2) per le fattispecie di cui al punto 3 lett. a), b), c) e d) le autovetture devono essere immatricolate dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014;</li> <li>3) per la fattispecie di cui al punto 3 lettera e) la fattura deve essere stata emessa nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014.</li> </ol>
5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) di non ammettere al finanziamento gli interventi per cui i titolari di licenza taxi abbiano stipulato contratti di leasing;</li> <li>2) di considerare ammissibili esclusivamente le istanze presentate da soggetti titolari di licenza taxi alla data della presentazione della richiesta di cofinanziamento;</li> <li>3) di assegnare il contributo relativo al punto 3 lettere a), b), c) e d) esclusivamente con riferimento al costo del veicolo base, presente in fattura, e delle spese, esplicitamente indicate, relative a dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti. Di procedere all'assegnazione delle risorse, nei limiti sopra specificati e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili, adottando il seguente criterio di priorità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le domande ammissibili saranno ordinate secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza di accesso al contributo;</li> <li>b. in caso di coincidenza della data di presentazione, le domande saranno ordinate secondo l'ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture;</li> <li>c. in caso di coincidenza della data di presentazione, per gli interventi di cui al punto 3 lett. e) le domande saranno ordinate secondo l'ordine cronologico crescente della data di fatturazione degli interventi.</li> </ol> </li> </ol>
6. PROCEDURA	Unica modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda tramite l'utilizzo della procedura on

	<p>– line di Gefo. La procedura prevede la compilazione della domanda on line, l'assolvimento del pagamento virtuale dell'imposta di bollo e la firma digitale della domanda mediante Carta regionale dei servizi. A seguito di tali adempimenti è generato il protocollo definitivo della domanda sulla base del quale sarà formata la graduatoria.</p>
7. SOGGETTI PROPONENTI	<p>Hanno titolo a presentare domanda di contributo i soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze di taxi alla data di presentazione della domanda che non abbiano già goduto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l.r. n. 6/2012, di finanziamenti per la medesima tipologia di intervento nei precedenti tre anni a partire dalla data di immatricolazione dell'autovettura da adibire al servizio taxi.</p>
8. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	<p>Le autovetture oggetto di contributo regionale mantengono il vincolo di destinazione all'uso di terzi servizio pubblico da piazza per un periodo minimo di anni 3 a decorrere dalla data di liquidazione del contributo, a pena di restituzione di quota parte del contributo erogato; Regione a tal fine si riserva di effettuare idonei controlli anche a campione.</p>
9. OPTIONAL AUTOVETTURE AMMESSI E NON AMMESSI	<p>A contributo sono ammesse le spese, esplicitamente indicate, relative a dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti. Non sono ammessi optional per i quali non è presente una descrizione e comunque non inerenti alla sicurezza e spese accessorie di qualsiasi tipo (quali spese per l'immatricolazione, per la consegna dell'auto e per la rottamazione del precedente veicolo, ecc.)</p>
10. NORME AIUTI DI STATO	<p>Il bando ed il relativo finanziamento è attuato nel rispetto del Regolamento (CE) n 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento.</p> <p>L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato</p>

	<p>membro interessato. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.</p> <p>In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.</p> <p>Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.</p>
--	--